



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 23616/PROD.COMM.

Rif. prot. 17986 dd. 12 luglio 2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 71

Riunioni straordinarie di persone.

Trieste, 8 settembre 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione Centrale

E' pervenuto alla scrivente Direzione il quesito inerente la problematica di cui all'oggetto, concernente la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone (mostre di quadri, offerte di specialità gastronomiche); in proposito si evidenzia quanto segue.

La fattispecie è regolamentata precipuamente dall'articolo 71 della L.R. 29/2005, disposizione da coordinarsi con l'articolo 65, comma 1, lettera h), della legge citata: in proposito la Direzione scrivente si è già espressa nel senso che l'apparente dicotomia tra le due norme è risolvibile in quanto la temporanea somministrazione, come regola generale, e quindi a prescindere dalle riunioni straordinarie di persone, può durare fino ad un massimo di 59 giorni, se invece avviene in occasione di tali riunioni, non può superare i 21 giorni.

La legge regionale di settore non contiene, e non potrebbe contenere, una concreta categorizzazione delle manifestazioni definibili come "riunioni straordinarie di persone", nozione comunque derivata dalla precedente normativa e riconfermata senza alcuna modifica nella legislazione attuale: il fattore fondamentale e caratterizzante di tali riunioni è unicamente la durata temporale, che non può essere superiore a 21 giorni consecutivi.

Nulla vieta che il medesimo soggetto, al termine dei 21 giorni, organizzi un'altra e differente manifestazione temporanea con relativa somministrazione, però nell'osservanza di due fondamentali precetti: che tra la prima e la seconda iniziativa sussista un'effettiva interruzione temporale (almeno di un'intera giornata) e che comunque il medesimo soggetto che esercita l'attività di somministrazione non superi il termine generale dei 59 giorni, poiché in questo caso si configurerebbe la fattispecie della "somministrazione stagionale" (articolo 65, comma 1, lettera g).

Si ritiene infine irrilevante che le stesse strutture vengano utilizzate per più di una manifestazione temporanea: ciò che risulta determinante nella fattispecie non è l'attrezzatura, ossia i mezzi e gli strumenti della somministrazione, bensì la modalità temporale dell'attività.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr